PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. in udienza del 29 marzo 1868 intorno al decreto che approva il nuovo regolamento organico della R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli.

SIRE,

Fatti spiacevoli ebbero a chiamare l'attenzione del Vostro Governo in modo speciale sulla R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli e sul convitto che vi è annesso; e dopo un ponderato esame di tutte le cagioni di un andamento meno regolare ebbe a convincersi della necessità d'una riforma sostanziale del suo regolamento organico.

Eppertanto si costituì presso la prefettura della provincia di Napoli una Commissione apposita che studiasse e proponesse i rimedi più opportuni.

Essa fu sollecita nell'adempiere il suo mandato, ed unanime convenne nel proposito di stabilire come primo punto di partenza la cessazione dell'internato degli allievi.

I molti e gravi inconvenienti che troppo spesso succedevano in tale istituto e l'esempio delle altre due scuole maggiori di veterinaria del Regno di Milano e di Torino, le fornirono i più validi argomenti per venire a tale conclusione la cui prima conseguenza è di pagare direttamente agli alunni vincitori dei 33 posti gratuiti, che pesano a carico della città di Napoli e delle singole provincie del territorio napoletano, meno Benevento, una somma mensuale di lire 63 75 per gli otto mesi del corso scolastico, invece che nel sistema precedente se ne versava l'importare a rate dodicesimali alla cassa del convitto.

Portata così la scuola di medicina veterinaria di Napoli sopra le stesse basi di quelle di Milano e Torino, il desiderio di una completa parificazione nelle discipline trasse quella Commissione a pigliar norma dal loro regolamento che è comune a tutte due e di cui la prova soddisfacente dal 1860 in poi era la migliore raccomandazione.

Sorse però la questione se la istituzione dei vice assistenti fosse ancora da mantenersi.

Essa consiste nel continuare ad allievi che più si segnalarono durante il corso per intelligenza e per buoni portamenti, e che abbiano ottenuto il loro diploma, il beneficio del posto gratuito per altri due anni al fine di compiere studii di perfezionamento.

La Commissione preindicata ha potuto credere che la prova fattasi nella scuola di Napoli di tale istituzione non fosse stata tale da promettere all'avvenire dei buoni frutti.

Ma vuolsi avvertire che tali risultamenti erano una delle conseguenze dell'ordinamento che ora s'intende riformare, che invece nelle altre scuole del Regno quella disposizione fu riconosciuta giovevole, e che le persone più autorevoli in questa maniera di studii furono concordi nel consigliarne la conservazione.

Il discogliersi poi del convitto porta seco necessariamente una minor complicazione ed estensione della gestione economica della scuola; e quindi anche nell'intento di fare un passo di più nell'assimilazione alle altre scuole speciali del Regno, fu creduto che non avesse più ragione di sussistere una Commissione amministrativa che prima aveva ingerenza particolarmente sulle spese dell'internato.

Per maggior sicurezza il ministro riferente sottopose il progetto elaborato da quella Commissione al Consiglio superiore di pubblica istruzione, il quale ebbe ad approvarlo colle modificazioni che vennero sin qui accennate.

Ed ora invocando a S. M. che le piaccia sancire il decreto qui unito che approva il nuovo regolamento della Regia Scuola superiore di medicina veterinaria, elaborato con speciale cura, egli nutre fiducia che facendo così cessare ogni abuso in quell'Istituto, del nuovo ordinamento esso avrà a giovarsi grandemente e ad acquistare quella prosperità, per ottenere la quale le sollecitudini del Vostro Governo saranno costanti.

Il numero 4328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per la R. scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Art. 2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni anteriori, che non siano conformi a quelle contenute nel suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 marzo 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

Regolamento per la Regia scuola superiore di medicina veterinaria in Napoli.

CAPO I. — *Amministrazione superiore.*

Art. 1. La Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli, al pari delle altre simiglianti scuole del Regno, è collocata fra le universitarie, epperciò i professori in essa godranno de' vantaggi e privilegi accordati ai professori delle Università del Regno.

Art. 2. Subordinatamente alle autorità centrali, sovraintenderà alla scuola un direttore scelto tra i professori ordinari dell'istituto od emerito, e nominato dal Re.

CAPO II. — *Del direttore.*

Art. 3. Il direttore rappresenta nella scuola il ministro, e ne fa eseguire gli ordini, vegliando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti della scuola stessa. In caso di assenza od impedimento ne fa le veci il professore anziano.

Art. 4. Al direttore è affidata la direzione della scuola per tutto ciò che riguarda il buon ordine e l'incremento dell'istruzione, l'economia, la disciplina ed il servizio interiore; a questo fine compone per tutto il servizio interiore della scuola un regolamento, il quale sarà approvato dal ministro.

Art. 5. Tutti gli ufficiali e serventi della scuola, come pure gli studenti sono subordinati al direttore.

Art. 6. Il direttore avverte sollecitamente il Ministero, da cui dipende, di tutte le trasgressioni che avvengono nel servizio interiore della scuola.

Art. 7. Il direttore pronuncia, salvo ricorso, sui richiami che gli sono fatti da tutti gli ufficiali appartenenti alla scuola.

Art. 8. Le mancanze degli studenti potranno essere punite dal direttore, secondo il loro grado:

1° Con ammonizione privata;

2° Con ammonizione pubblica;

3° Con ammonizione pubblica e scritta, che resterà affissa nella scuola per un numero di giorni determinato;

4° Con la proibizione di entrare in una scuola o nello istituto da due agli otto giorni, per ordine privato del direttore, o pubblico, od anche con affissione nella scuola dell'ordine dato.

Art. 9. Pel terzo grado di pena dovrà farne rapporto al Ministero della pubblica istruzione, e pel quarto dovrà il direttore accompagnare il rapporto col parere del Corpo insegnante.

Art. 10. Ne' casi di mancanze commesse dagli ufficiali inferiori e dai serventi, il direttore potrà punirli:

1° Con l'ammonizione privata o pubblica, come all'articolo precedente;

2° Con l'ammonizione pubblica e con la sospensione del soldo dai due agli otto giorni;

3° Con la espulsione dall'istituto.

Art. 11. Pel secondo e terzo grado di punizione renderà subito avvisato il Ministero.

Art. 12. Il direttore firma i diplomi di medico-veterinario, ed i brevetti di maniscalco, che si rilasciano in seguito a' corsi ed agli esami stabiliti; essi saranno controsegnati dal segretario economo.

Art. 13. Il direttore solo sarà in relazione col ministro, e gli proporrà per l'approvazione quei regolamenti e quelle disposizioni che crederà necessarie al migliore andamento della scuola.

Da lui solo è firmato il carteggio colle altre autorità o coi privati per gli affari dello stabilimento.

Art. 14. Ogni due mesi convoca i professori a consiglio per esaminare il progresso della scuola. Trattandosi di cose importanti, potrà convocarli straordinariamente.

Art. 15. Il direttore in ciascun anno, e nel giorno del riaprimento pubblico e solenne degli studii, darà conto in breve delle condizioni scientifiche e morali della scuola nell'anno precedente, ed in questa occasione un professore per turno leggerà un discorso inaugurale degli studii.

Art. 16. In fine di ogni anno presenterà al ministro una relazione sullo stato economico e morale dello stabilimento, unitamente allo stato generale degli esami sostenuti dagli studenti, e nel corso dell'anno gli esporrà quanto a vantaggio del medesimo ravviserà meritevole della superiore attenzione o di speciale provvedimento.

CAPO III. — *Del segretario economo.*

Art. 17. Il segretario economo dipende dal direttore, ed è incaricato della tenuta di tutti i registri, della scritturazione, corrispondenza, computisteria, della custodia di tutte le carte e documenti della scuola, della biblioteca e di tutti i mobili e degli oggetti spettanti allo stabilimento.

Art. 18. Tiene un catalogo apposito de' libri esistenti nella biblioteca, e nota de' mobili ed arredi dello stabilimento. Per cura del direttore trasmetterà al Ministero una copia del catalogo suddetto, e della nota o dello inventario de' mobili e degli arredi, ed alla fine di ogni anno farà pervenire al medesimo una nota degli acquisti fatti e delle variazioni occorse.

Art. 19. Il segretario economo è il cassiere dello stabilimento, e darà una cauzione con una rendita inscritta sul Gran Libro di lire 254.

Art. 20. È mallevadore de' proventi dello stabilimento, e ne procura l'incasso. Introiterà pure tutte le somme che saranno pagate allo stabilimento, e le registrerà, appena esatte, sul registro a matrice che terrà a disposizione del direttore.

Egli eseguirà i pagamenti dietro i mandati del direttore. In ciascun mandato sarà indicato l'articolo corrispondente del bilancio, l'approvazione ministeriale, ed a piede delle polizze di esito l'aiutante economo certificherà di essersene presa nota nel registro.

Art. 21. Il segretario economo nel mese di marzo di ciascun anno rassegnerà al direttore dello stabilimento il conto materiale ch'egli dovrà dare dell'amministrazione dell'anno precedente, accompagnandolo de' relativi documenti; il direttore lo trasmetterà al Ministero colle sue osservazioni.

Art. 22. Il segretario economo invigila sulla distribuzione delle razioni e somministranze nelle infermerie e nelle scuderie degli animali sani e malati, secondo le ordinanze de' professori notate ogni giorno in apposito giornale.

Esercita una speciale vigilanza per la parte economica nel servizio interiore della Scuola.

CAPO IV. — *Insegnamento.*

Art. 23. L'insegnamento medico-veterinario è teorico e pratico.

Si compie in quattro anni.

Art. 24. Fine della R. Scuola di medicina veterinaria è d'indirizzare la gioventù già fornita delle necessarie cognizioni generali, alla carriera così pubblica come privata di medici-veterinari, per la quale si richieggono accurati studi speciali, tanto teorici quanto pratici.

Art. 25. Gli insegnamenti che si daranno in detta Scuola sono:

Anatomia generale degli animali domestici;

Fisiologia sperimentale applicata alla veterinaria;

Zoologia veterinaria;

Chimica, farmacia e tossicologia;

Botanica ed agricoltura applicate alla veterinaria;

Esteriore conformazione degli animali domestici;

Materia medica-veterinaria;

Igiene e dottrina dell'allevamento degli animali;

Ferratura teorica e pratica;

Patologia generale;

Patologia speciale o medica;

Anatomia patologica;

Anatomia topografica;

Chirurgia veterinaria teorica e pratica.

Ostetricia veterinaria;

Polizia sanitaria veterinaria;

Veterinaria legale;

Storia e letteratura veterinaria;

Clinica medica;

Clinica chirurgica;

Esercitazioni pratiche di anatomia;

Esercitazioni pratiche di chirurgia;

Esercitazioni pratiche di anatomia patologica;

Esercitazioni pratiche di ferratura;

Gite igieniche e botaniche;

Gite cliniche e consultazioni.

Art. 26. I diversi rami d'insegnamento indicati nel precedente articolo saranno divisi fra sei professori compreso il direttore, i quali avranno titolo dalle parti fondamentali cui sono incaricati d'insegnare, cioè:

Professore di zoologia, anatomia generale e speciale, e fisiologia sperimentale;

Professore di patologia generale e speciale medica, clinica medica ed anatomia patologica;

Professore di patologia chirurgica e clinica chirurgica, ostetricia e ferratura;

Professore di zootecnia, igiene e giurisprudenza medico-veterinaria;

Professore di terapeutica e materia medico-botanica ed agricoltura applicate alla veterinaria;

Professore di chimica, farmacia e tossicologia.

Art. 27. I diversi rami secondari d'insegnamento saranno distribuiti fra i sei professori indicati conforme i loro studi speciali. In caso di dissenso fra i professori per tale distribuzione, il direttore propone ai professori radunati in Consiglio un termine di conciliazione il quale se non è accolto, si rimette la decisione al ministro.

Art. 29. I professori sono coadiuvati nelle loro parti pratiche e sperimentali dei rispettivi insegnamenti da quattro assistenti cioè:

Da un assistente di clinica medica ed anatomia patologica;

Da un assistente di clinica chirurgica;

Da un assistente di anatomia e fisiologia;

Da un assistente di chimica e farmacia.

Art. 29. L'insegnamento medico veterinario teorico e pratico è distribuito in quattro anni secondo il seguente programma:

Anno I di corso.

Zoologia veterinaria - Zootecnia - Anatomia - Ferratura teorica e pratica - Esercitazioni pratiche di anatomia e ferratura (Gli studenti assistono al corso di fisiologia).

Anno II di corso.

Chimica generale e applicata all'agricoltura - Anatomia e fisiologia - Igiene - Dottrina sull'allevamento degli animali e sulle razze - Ferratura teorica e pratica - Esercitazioni di anatomia e di ferratura pratica - Assistenza alle cliniche - Gite igieniche e botaniche.

Anno III di corso.

Patologia generale - Patologia speciale medica e chirurgica, che comprende l'ostetricia, l'anatomia topografica e la pulizia sanitaria — farmacia — materia medica — esercizi pratici di anatomia e fisiologia — esercizi di chirurgia operativa — gite igieniche e botaniche.

Anno IV di corso.

Patologia speciale medico-chirurgica come sopra — veterinaria forense — veterinaria legale — anatomia patologica — storia e letteratura veterinaria — clinica medica e chirurgica — esercitazioni pratiche d'anatomia patologica — esercitazioni di chirurgia operativa — gite cliniche e consultazioni orali e scritte.

Art. 30. Sulla proposta de' professori e coll'assenso scritto del direttore hanno luogo, secondo le esigenze della istruzione, gite cliniche e visite veterinarie particolari fuori dell'istituto, intorno alle quali il professore che le ha dirette darà conto alla direzione.

Art. 31. Sulla proposta de' professori, o dopo l'invito del direttore, hanno luogo nell'interno dell'istituto consulti fra professori, alla presenza degli studenti, intorno ad infermità gravi o di giudizio difficile, che osservansi in animali ricoverati nell'istituto.

Art. 32. Ogni insegnante può proporre al direttore quegli esperimenti, che crederà atti a chiarire alcuni punti della scienza.

Riconosciuta che ne sia l'importanza dal Consiglio de' professori, il direttore avrà cura di fare allestire l'occorrente.

Art. 33. I detti esperimenti si eseguiranno alla presenza degli studenti, ai quali il professore proponente darà ragione delle ricerche che si vogliono istituire e de' mezzi che si vogliono adoperare.

I professori invitati a siffatte sperienze non potranno rifiutarsi dallo intervenirvi senza legittimo impedimento.

Il professore più giovane o un assistente sarà incaricato della composizione del processo verbale sopra i risultamenti ottenuti.

CAPO V. — *Corpo insegnante.*

Art. 34. Il Corpo insegnante della R. scuola di medicina veterinaria è formato da' professori ordinari e dagli assistenti.

Art. 35. I professori ordinari e gli assistenti sono nominati dal Re, fra le persone che previo concorso saranno state dichiarate idonee a tale ufficio.

Il ministro potrà però proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare.

Art. 36. Sia per i professori ordinari, che per gli assistenti, vi sono due forme di concorso: il concorso per esame e il concorso per titoli.

Art. 37. Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro tutto insieme si possa valutare la perizia de' candidati intorno alle discipline che sono state messe a concorso, e all'attitudine de' candidati ad insegnare.

Art. 38. Il concorso per titoli consiste nella presentazione di opere stampate, o di altri documenti, da cui si rilevi che i candidati posseggono le qualità delle quali si cercano le prove nel concorso per esame.

Art. 39. Nella nomina dei professori ordinari il ministro determinerà se il concorso sarà per esame o per presentazione di titoli.

CAPO VI. — *Dei professori.*

Art. 40. Due mesi prima che si riapra l'anno scolastico i professori debbono presentare al direttore i loro programmi d'insegnamento.

Art. 41. Ogni programma consiste in un sommario ben ordinato delle materie tutte che il professore tratta nell'anno scolastico. Deve inoltre contenere l'indicazione approssimativa di quante lezioni il professore intende consacrare a ciascuna delle parti in cui possa venire diviso il suo insegnamento.

Art. 42. I programmi saranno discussi da tutti i professori radunati in Consiglio, ed approvati dal direttore.

Art. 43. Gl'insegnanti, così nell'ingresso loro in ciascuna scuola, come in principio di ogni esercitazione, hanno facoltà di fare la chiamata degli studenti inscritti e danno al direttore nota degli assenti.

Art. 44. I professori debbono per mezzo d'interrogazioni assicurarsi del profitto che gli studenti hanno ricavato dalle loro lezioni; conferiscono per questo ogni due mesi almeno col direttore, e pigliano nota della diligenza, capacità e del progresso degli studenti, propongono e si appigliano in comune a quei partiti che credono più opportuni a mantenere il lustro e il decoro della scuola e la migliore istruzione degli studenti.

Art. 45. Qualora alcuno dei professori sia impedito di fare le lezioni, deve tosto darne avviso al direttore, facendone conoscere le ragioni. Il direttore lo fa sostituire dall'assistente, sempre che l'assenza del professore non si protragga al di là di cinque giorni, nel qual caso propone al ministro il modo di provvedervi.

Art. 46. La osservanza e custodia delle macchine, degli istrumenti e di altri utensili ed oggetti, che dal direttore sono consegnati ai professori ed assistenti, e registrati in una nota da essi sottoscritta, è sotto la speciale malleveria dei riceventi.

Art. 47. È vietato ai professori di fare ripetizioni a pagamento.

Art. 48. Ogni professore che vorrà aprire un corso libero, diverso dall'ufficiale affidatogli, ne farà domanda al Ministero per mezzo del direttore.

Art. 49. Il mantenimento della disciplina e dell'ordine nelle scuole spetta a ciascun professore nella parte dell'insegnamento che gli è affidata.

CAPO VII. — *Degli assistenti.*

Art. 50. Gli assistenti sono nominati dal Re in seguito ad esame di concorso. Il ministro potrà però proporre al Re, per la nomina, senza concorso, persone di riconosciuta capacità.

Art. 51. Gli assistenti sono incaricati di coadiuvare i professori nell'insegnamento, e specialmente nella parte pratica; per tale uffizio, e per gli altri che potessero loro venire affidati, si conformeranno alle disposizioni che su tale proposito saranno loro date per iscritto dal direttore.

Art. 52. Debbono gli assistenti specialmente preparare quanto è necessario per i corsi ai quali sono applicati, assistere agli esercizi pratici, dirigerli nell'assenza del professore, ed attendere, giusta gli ordini del direttore e le istruzioni dei professori, alla conservazione ed all'aumento delle collezioni appartenenti alla Scuola.

Art. 53. Vegliano all'adempimento dei doveri delle persone che per la parte di servizio loro assegnata sono ad essi soggette. Gli assistenti alle cliniche sono specialmente tenuti a curare che tutte le ordinazioni prescritte per gli animali siano scrupolosamente eseguite.

CAPO VIII. — *Dei vice-assistenti.*

Art. 54. Nella Scuola superiore di medicina veterinaria, alcuni fra gli allievi a posto gratuito, che meglio riuscirono durante il corso per intelligenza e buon portamento, compiuti che abbiano i quattro anni richiesti, potranno, sulla proposta del direttore, essere autorizzati dal Ministero a compiere la loro istruzione, seguitando un corso biennale di perfezionamento e continuando durante questo a fruire del posto gratuito.

Art. 55. I vice-assistenti, oltre al frequentare quei corsi di studi ai quali più particolarmente si dedicano, saranno dal direttore incaricati di alcuni speciali uffici in aiuto degli assistenti.

Art. 56. Non potranno durare in ufficio oltre ai due anni.

CAPO IX. — *Degl'insegnanti privati.*

Art. 57. La facoltà d'insegnare privatamente una qualche parte della medicina veterinaria è concessa dal ministro.

Art. 58. Gli aggregati sono per diritto liberi insegnanti di quelle parti della scienza in cui ottennero l'aggregazione.

Art. 59. Coloro che vorranno usare del diritto acquistato d'insegnare privatamente, dovranno farne la dichiarazione al direttore della scuola, al quale trasmettono il programma che intendono di seguire; detto programma dovrà essere approvato dal Consiglio dei professori della scuola.

Art. 60. I corsi di liberi insegnanti sono dati nella scuola di medicina veterinaria sotto la vigilanza del direttore.

CAPO X. — *De' veterinari aggregati.*

Art. 61. La qualità di veterinario aggregato alla Regia scuola superiore di medicina veterinaria si ottiene per mezzo di concorsi che a questo fine saranno intimati dal Ministero della pubblica istruzione; nonpertanto questo grado può essere conferito dal Re, ed anche mediante elezione con due terzi di suffragi dei professori ordinari.

Art. 62. Il numero degli aggregati non sarà maggiore del doppio di quello dei professori ordinari.

Art. 63. Per essere ammesso al concorso di aggregazione conviene aver ottenuto almeno da due anni il grado di medico-veterinario, ed essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questo grado. L'estimazione de' titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio superiore, dal Corpo insegnante della scuola a cui il candidato si presenta.

Art. 64. I concorsi di aggregazione verseranno sulle diverse materie che s'insegnano nelle scuole.

Il numero de' candidati che in ogni concorso potrà essere promosso, non eccederà mai quello di due.

Art. 65. I concorsi avranno luogo pubblicamente dinanzi a Commissioni per ciò istituite, e nominate dal Ministero, e consisteranno in esperimenti orali e scritti sulla materia che forma argomento del concorso.

Art. 66. Ciascheduna di queste Commissioni, composte dal direttore della scuola che ne avrà la presidenza, se non vi è un membro del Consiglio superiore o dell'Università locale, consterà del professore ordinario al quale è affidato l'insegnamento delle materie del concorso, di tre professori della scuola e di quattro persone scelte dal Ministero fuori del Corpo insegnante fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio.

Art. 67. Spetta alla Commissione esaminatrice di formare i temi per gli esami e di ponderare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova negli esperimenti, e di pronunciare quindi l'idoneità di coloro che si sono maggiormente segnalati.

Art. 68. I veterinari aggregati possono essere chiamati a supplire, in caso di temporaneo impedimento, i professori ordinari negli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati; sono con preferenza chiamati a far parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali degli studenti.

Art. 69. Gli assistenti possono essere prescelti fra gli aggregati, ed in questo caso non saranno sottoposti ad altro esame.

Art. 70. A condizioni pari gli aggregati saranno preferiti nella nomina de' professori ordinari delle scuole, ed in questo caso non sono astretti a ripetere gli esperimenti che già sostennero per essere nominati aggregati, che si richieggono per la nomina de' professori ordinari.

Art. 71. I veterinari aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate dal Ministero convenienti indennità per l'ufficio cui sono chiamati ad esercitare nelle scuole.

Art. 72. Il ministro decide sopra rapporti del direttore, se le indennità da pagare ai veterinari aggregati che supplirono i professori debbono levarsi in tutto od in parte dagli stipendi del professore sostituito.

CAPO XI. — *Degli studenti.*

Art. 73. Per essere ammesso al corso di veterinaria, ogni aspirante deve essere munito:

1° Della fede di nascita, da cui risulti avere egli l'età di 15 anni compiuti;

2° Di un'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, ed autenticata dal prefetto o dal sottoprefetto;

3° Di una dichiarazione autenticata, comprovante che ha riportato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Art. 74. Gli studenti essendo liberi o pensionari, dovranno nella domanda di ammessione all'esame dichiarare come intendono di essere ammessi al corso di medecina veterinaria.

Art. 75. Sono conservati nello stabilimento i trentatrè posti gratuiti instituiti coll'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto del 28 aprile 1856.

Essi continueranno ad essere ripartiti nel modo seguente:

Per la città di Napoli	2
Per la provincia di Napoli	2
Per la provincia di Terra di Lavoro	3
Per l'Abruzzo Citeriore	2
Per l'Abruzzo Ulteriore 1°	2
Per l'Abruzzo Ulteriore 2°	2
Per la provincia di Molise	2
Per la Capitanata	2
Per la Terra di Bari	2
Per la Terra d'Otranto	2
Per la Basilicata	2
Pel Principato Citeriore	2
Pel Principato Ulteriore	2
Per la Calabria Citeriore	2
Per la Calabria Ulteriore 1°	2
Per la Calabria Ulteriore 2°	2
Totale	33

Art. 76. La città di Napoli da' suoi fondi, e ciascuna provincia da' fondi provinciali proprii, pagherà per ciascuno de' suoi studenti pensionari lire 63 75 al mese per gli otto mesi dell'anno scolastico, e sempre con mesata anticipata, che corrisponderebbero a lire 42 50, che si pagavano prima per tutto l'anno in dodici mesi.

Art. 77. Nessuno può intraprendere il corso di medicina veterinaria, se non ha prima sostenuto con felice successo l'esame di ammessione, il quale abbraccia gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana, secondo il programma stabilito dal ministro, messo in appendice al presente regolamento.

Art. 78. Sono esenti dall'esame di ammessione come studenti liberi quei giovani soltanto, che con autentica attestazione dimostrano alla direzione della scuola di aver già superato con buon successo quello di licenza liceale, o altro equivalente, per cui il giovane sarebbe ammesso agli studi universitari.

Art. 79. Gli studenti pensionari saranno scelti fra quelli che diedero migliori prove di capacità negli esami di ammessione. Gli studenti che superarono gli esami di licenza liceale, o l'equivalente, e intendono concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi all'esame.

Art. 80. Gli esami di ammessione o di concorso si daranno ne' capoluoghi di provincia.

Art. 81. Nel mese di agosto di ogni anno, nel giorno fisso dal Ministero, si aprono i detti esami ne' luoghi indicati.

Art. 82. Parimente nel mese di agosto di ciascun anno si pubblica nel giornale ufficiale del Regno il numero de' posti gratuiti che saranno vacanti al fine dell'anno susseguente.

Art. 83. Vacando qualche posto gratuito nel corso dell'anno, n'è tosto dato avviso nel modo sopraindicato, e si apre il concorso pel medesimo nel prossimo mese di agosto.

Art. 84. Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli che desiderano essere a proprie spese ammessi agli studi di medicina veterinaria, debbono presentare al prefetto della rispettiva provincia, almeno quindici giorni prima che comincino gli esami, la domanda corredata dalle attestazioni di cui all'articolo 73.

Art. 85. Tutte le carte sopraddette si trasmettono dal prefetto della provincia al ministro di pubblica istruzione, accompagnate da un elenco descrittivo, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 86. La Commissione eletta dal Ministero per dare gli esami di concorso e di ammessione è presieduta dal prefetto della provincia, o da altra persona appositamente delegata per la presidenza dal prefetto stesso, oppure dal ministro.

Art. 87. Le prove di concorso e di ammessione consistono in una composizione scritta ed in un esame orale.

Art. 88. La composizione, distesa in lingua italiana, conterrà la trattazione di un tema.

Art. 89. Il tema si trasmetterà dal Ministero in un piego sigillato al presidente della Commissione esaminatrice. Questo piego si apre dal presidente all'ora in cui deve cominciare l'esperimento, nella sala dove si radunano gli aspiranti, alla vista degli aspiranti medesimi, ed alla presenza di uno de' professori esaminatori. Il presidente, prima di aprire il piego, fa riconoscere la integrità del sigillo, e ciò è menzionato nel processo verbale dell'esame.

Art. 90. Il tempo fissato per la composizione non deve oltrepassare le ore 4 dalla dettatura del tema; durante tale intervallo gli aspiranti sono guardati da un esaminatore designato dal presidente della Commissione. Gli aspiranti non possono abboccarsi con chicchessia, nè avere altro libro che il vocabolario italiano, nè uscire dalla sala se non dopo aver consegnato la composizione al professore assistente. Il presidente della Commissione dà inoltre quelle disposizioni che crede opportune al proposito.

Art. 91. Trascorso il tempo fissato nell'articolo precedente, il professore assistente riceve le composizioni firmate dagli aspiranti e vi appone il proprio nome.

Art. 92. Il presidente della Commissione quindi le sigilla alla presenza dell'assistente e degli aspiranti in un plico che conserva presso di sè.

Art. 93. L'esame orale ha luogo a breve intervallo dopo l'esperimento scritto, e si aggira sulle materie indicate dall'annesso programma. Esso si dà in presenza di tutta la Commissione esaminatrice. Si riconoscono i sigilli apposti al plico delle composizioni, e quindi gli aspiranti uno per volta, previa lettura di quelle, vengono interrogati dagli esaminatori designati dal presidente. Ogni esame non durerà meno di un'ora per ogni aspirante.

Art. 94. Finito l'esame, la Commissione dichiara l'idoneità o non degli aspiranti, ed il presidente pone a' voti il grado d'idoneità di ogni concorrente; per questo ogni esaminatore dispone di dieci voti o punti.

Art. 95. Nessun concorrente potrà essere proposto al Ministero per la pensione, se non ha ottenuto almeno quattro quinti dei suffragi.

Art. 96. Ancora al fine dell'esame si fa un verbale di chiusura, nel quale, oltre il risultamento dello scrutinio, si nota il parere ragionato della Commissione esaminatrice intorno all'abilità relativa de' concorrenti, ricavata dalla composizione e principalmente dall'esame orale.

Art. 97. I verbali di cui all'articolo precedente, le composizioni degli aspiranti, e i documenti da essi presentati, si trasmettono, senza por tempo in mezzo, dal presidente della Commissione al Ministero della pubblica istruzione, dal quale emana il giudizio definitivo sull'esito dell'esame.

Art. 98. Le disposizioni de' precedenti articoli devono essere eseguite quando anche vi sia un solo aspirante al concorso od all'ammissione.

Art. 99. Tosto pronunciato il giudizio di cui all'articolo 97, il Ministero ne dà contezza ai prefetti perchè ne avvisino gli aspiranti, e al direttore della scuola, affinchè possa scriverli nel novero degli studenti, quando i medesimi lo richieggano in tempo opportuno.

Art. 100. Ai prefetti sono pure mandati dal Ministero i certificati di ammessione degli aspiranti che hanno con successo superato l'esame, ed ogni aspirante deve ritirare dalla prefettura il suo certificato di ammessione.

Art. 101. Per essere iscritto fra gli studenti di medicina veterinaria, coloro che superarono gli esami di concorso o di ammessione, ovvero sono muniti di un certificato di licenza liceale o di altro equivalente, debbono presentarsi dal 20 ottobre al dì 6 novembre alla segreteria della scuola a cui vogliono essere ammessi e conseguirvi il documento che li autorizza ad essere accettati. Gli studenti già in corso debbono presentarsi alla segreteria suddetta nello stesso termine di tempo, e rassegnare i titoli che li abilitano alla iscrizione. Potranno i detti studenti seguitare il corso anche in un'altra scuola.

Art. 102. Dal 6 al 30 novembre possono ottenere di essere inscritti quei soli i quali abbiano in tal mese sostenuti gli esami richiesti per essere ammessi all'anno superiore di corso, o giustifichino di essere stati impediti dal presentarvisi nel tempo prescritto per ragione di malattia, o della leva, o del servizio militare.

È avuta per legittima cagione eziandio la malattia dei genitori dello studente, quando sia stata talmente pericolosa da necessitare la presenza di lui in famiglia.

Le fedi di malattia debbono consistere in dichiarazioni autentiche e giudiziarie.

Art. 103. In principio di dicembre di ciascun anno il direttore della scuola trasmette al Ministero dell'istruzione pubblica uno stato nominativo degli studenti inscritti, colle indicazioni del corso a cui attendono.

Art. 104. Gli studenti indicheranno alla Direzione il luogo del loro domicilio, il domicilio del loro padre, ed in difetto di questo, del tutore o del loro più prossimo consanguineo. Rinnoveranno la loro dichiarazione di domicilio ogni qual volta loro avvenga di mutarlo. Ommettendo di ciò fare, il direttore potrà punirli.

Art. 105. In principio dell'anno scolastico è consegnato a ciascuno studente dall'ufficio della direzione un foglio che serve ad attestare l'assiduità e la diligenza alla scuola.

Ogni bimestre detto foglio dovrà essere sottoscritto dai professori, dagli assistenti e dal direttore.

Art. 106. La sottoscrizione può essere ricusata se lo studente, senza giustificare di essere stato legittimamente impedito, non abbia assiduamente frequentato la scuola, o se altrimenti abbia mancato alla disciplina.

Art. 107. Tutti gli studenti inscritti ed ammessi debbono intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore stabilite, assistere alle medesime in silenzio, rispondere alla chiamata ed a quelle interrogazioni che loro saranno fatte dai professori o dagli assistenti.

Art. 108. Nessuno studente può, senza essere autorizzato dalla direzione, dare ordine ad alcuna persona servente, nè disporre di alcun animale o di altro oggetto pertinente alla scuola.

Art. 109. Il trasgredire a questa disposizione mette lo studente nell'obbligo di riparare ai danni che ha potuto cagionare o alla scuola od ai privati, ed espone il servente, che vi avesse dato mano, alla perdita del suo ufficio.

Art. 110. È vietato agli studenti d'introdursi senza permesso nelle sale de' musei, della biblioteca e della farmacia.

Art. 111. Ogni studente deve essere provvisto a sue spese degli istrumenti necessari e più comunali per gli esercizi di disseccazione e di chirurgia operativa.

Art. 112. Gli studenti pensionari ricevono in principio di ognuno degli otto mesi dell'anno scolastico dal segretario economo, sopra un mandato del direttore, la pensione a cui hanno diritto in ragione di L. 63, 75 mensuali.

Art. 113. Qualora il direttore abbia ragioni per ritenere parte del soldo, o per sospendere in tutto la spedizione di tale mandato, ne riferisce al ministro perchè provveda.

CAPO XII. — *Degli esami di concorso pei professori ordinari, per gli assistenti e per gli aggregati.*

Art. 114. L'esame di concorso per titoli avrà luogo pe' professori ordinari e per gli assistenti, i quali del resto possono essere chiamati semplicemente al concorso per esame, od anche contemporaneamente nelle due forme d'esame prescritte dalla legge.

Art. 115. Pe' veterinari aggregati avrà sempre luogo l'esame di concorso, salvo i casi previsti dall'articolo 61. La valutazione dei titoli di ogni candidato sarà però tenuta in conto nel giudizio che darà la Commissione esaminatrice.

Art. 116. Il concorso per titoli per i professori ordinari consiste nella presentazione di opere stampate o di altri documenti che facciano fede avere i candidati le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame. Il concorso per esame consiste negli infrascritti esperimenti:

1° In una dissertazione scritta sopra un tema tratto a sorte fra quelli che sono stati preparati dalla Commissione esaminatrice, i quali verseranno intorno alla scienza o al ramo di scienza per cui fu aperto il concorso.

Ogni tema segnerà la traccia precisa dell'ordine che dovrà seguire il candidato nello svolgere l'argomento della dissertazione;

2° In una discussione pubblica intorno al tema della dissertazione, sostenuta dà concorrenti fra loro e da componenti la Commissione esaminatrice che saranno a questo delegati dal presidente della Commissione;

3° Una lezione orale sopra un tema egualmente tratto a sorte fra quelli preparati dalla Commissione esaminatrice;

4° In un esperimento pratico riguardante la scienza, o il ramo di scienza che è messo a concorso, e che verrà determinato dalla Commissione ragunata a Consiglio.

Art. 117. Per essere dichiarati veterinari aggregati gli aspiranti sosterranno il primo e il secondo esperimento come i professori ordinari; e gli aggregati che avranno superate queste prove, non le ripeteranno quando concorrano al posto di professori ordinari.

Art. 118. I veterinari che aspirano alla aggregazione in una scuola superiore di medicina veterinaria, invece di sottoporsi al primo esperimento, potranno presentare una memoria stampata, sempre che versi sulla scienza o sul ramo di scienza che è messo al concorso, e ne sostengano la discussione pubblica qual secondo esperimento.

In questo caso però la Commissione esaminatrice dovrà avere giudicato, prima di ammettere l'aspirante a simile forma di concorso, che la memoria presentata è meritevole d'attenzione, e che l'aspirante può presentarsi al secondo esperimento. Tale modo di concorso, eziandio quando il candidato fu giudicato idoneo, non sarà tenuto in conto che come titolo nel caso che si presentasse poscia al concorso di professore ordinario, chè allora dovrà di nuovo cimentarsi nel primo e nel secondo esperimento.

Art. 119. Per gli assistenti l'esame di concorso sarà teorico e pratico. Il teorico consisterà in un esperimento orale, nel quale gli aspiranti risponderanno a non più di tre temi estratti a sorte ed egualmente preparati dalla Commissione esaminatrice, riguardanti la parte di scienza che è messa a concorso.

Art. 120. L'esperimento pratico mirerà all'applicazione pratica della scienza o del ramo di scienza che è posto a concorso, e sarà determinato dalla Commissione esaminatrice raunata a Consiglio.

Art. 121. I concorsi saranno denunziati due mesi almeno prima del giorno in cui dovrassi por mano a tutto che ai medesimi si riferisce.

Art. 122. Sono intimati nelle sedi della Regia scuola di medicina veterinaria dove si avrà posti vacanti a cui si vuol provvedere. Il ministro però potrà intimarne il concorso anche in altri luoghi.

Art. 123. Del merito dei singoli candidati sarà fatta stima da una Commissione nominata dal Ministero fra le persone conosciute per la loro perizia e per la loro esperienza nell'ufficio a cui sono chiamate.

Art. 124. Le Commissioni esaminatrici consteranno non meno di cinque persone e non più di nove per la nomina dei professori ordinari, e saranno presiedute dall'ispettore generale delle scuole superiori, o da un membro del Consiglio superiore, o da un professore della Università locale.

Art. 125. Le Commissioni degli esami per gli aggregati e per gli assistenti potranno essere presiedute anche dal direttore della scuola in cui si dà l'esame.

Art. 126. Un mese almeno prima che si apra il concorso, la Commissione sarà incaricata della formazione dei temi per gli esperimenti orali e scritti, e saranno al presidente consegnati i documenti prescritti pel concorso dei titoli.

Art. 127. Gli esperimenti di concorso per esame avranno sempre luogo alla presenza della Commissione ed in pubblico.

Art. 128. Il giudizio della Commissione consiste in una dichiarazione di eligibilità in favore dei candidati che nel concorso per esame si saranno chiariti idonei all'ufficio cui aspirano (questi verranno classificati in ragione del loro merito scientifico), come pure, se occorra, in un'attestazione di eligibilità, in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d'idoneità.

Art. 129. Il merito del candidato che avrà concorso in pari tempo per esami e per titoli, sarà valutato cumulativamente secondo le due forme.

Art. 130. Se per l'esame di aggregazione i candidati avranno concorso presentando una memoria stampata, la Commissione nel suo giudizio dirà le ragioni per cui le memorie furono riputate meritevoli d'attenzione, e per cui ha classificati gli aspiranti in ragione del loro merito scientifico.

Art. 131. I giudizi delle Commissioni intorno al merito di ciascun candidato saranno scritti e ragionati in una relazione diretta al Consiglio superiore della istruzione pubblica. Questa relazione sarà composta dal membro più giovane della Commissione, che ne avrà carico dal presidente, e dovrà essere approvata e sottoscritta da tutti i componenti la Commissione. Ognuno di essi però potrà aggiungere le osservazioni che crederà opportune per spiegare il proprio voto.

Art. 132. Le deliberazioni della Commissione saranno prese mediante l'assoluta pluralità dei suffragi, ma non si avranno per valide se non intervennero all'adunanza almeno i due terzi dei suoi membri, non compreso il presidente, il cui suffragio, in caso di parità di voti, sarà preponderante.

Art. 133. Passato il tempo fisso per la presentazione delle domande al posto vacante, il Ministero per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* pubblicherà il giorno ed il luogo ove i candidati dovranno presentarsi a fine di sostenere gli esperimenti di concorso.

Art. 134. I candidati nel giorno e nell'ora assegnata si presenteranno alla Commissione esaminatrice, ed il presidente di questa leggerà loro le norme per gli esami che sono prescritte dalla legge.

Art. 135. Quando i candidati sono più di uno, si pone a sorte l'ordine di successione col quale verranno esaminati; lo stesso ordine sarà seguito in tutti gli esperimenti. Se i concorrenti fossero molti, la Commissione li dividerà in sezioni. Anche la sorte decide della composizione di queste.

Art. 136. L'ordine per gli esperimenti sarà il seguente:

1° Dissertazione scritta;

2° Discussione fra i candidati e i concorrenti o membri della Commissione intorno all'argomento della dissertazione;

3° Lezione orale;

4° Esperimenti pratici, quando sia necessario.

Art. 137. Tutti gli esperimenti saranno pubblici, e le norme generali che dovranno seguirsi sono le seguenti.

Art. 138. Il più giovane dei candidati o il candidato, se uno soltanto si presentò, estrae dall'urna un tema fra quelli preparati dalla Commissione esaminatrice e lo consegna al presidente, il quale lo legge ad alta voce, lo detta ai concorrenti od al concorrente, cui sono concedute sei ore di tempo per isvolgerlo, senza aiuto di libri o di note, e senza comunicare altrimenti fra di loro.

Chi manca a questa prescrizione perde il diritto di seguitare il concorso.

Art. 139. Il presidente deputerà uno o due membri della Commissione a guardare e vegliare i candidati mentre stanno componendo, e a raccogliere i loro richiami.

Art. 140. Compiuto che abbiano il loro dettato, i concorrenti consegneranno ai membri della Commissione la dissertazione scritta e suggellata, sulla copertina della quale quelli e un membro delegato scriveranno il proprio nome. Nel giorno fissato dalla Commissione ogni concorrente, o una sezione de' concorrenti, daranno lettura pubblica del loro componimento. Terminata la lettura, il presidente indicherà quelli fra i concorrenti o membri della Commissione, i quali debbono fare l'opposizione.

Art. 141. Il tempo che dovrà durare la discussione sarà determinato dal presidente, ed è eguale per tutti; in generale non dovrà oltrepassare il trascorso di un'ora; potrà solo essere prolungato, dimandandolo gli aspiranti. La Commissione giudicherà sulla opportunità di concederlo.

Art. 142. La discussione è regolata dal presidente della Commissione, il quale terrà modo che basti tempo al candidato di ridire in succinto le fatte opposizioni e di difendere la propria opinione.

Art. 143. Il presidente avverte i disputanti e loro toglie la parola quando la discussione non proceda regolarmente; può anche coprirsi il capo e sciogliere l'adunanza.

Art. 144. *Lezione orale.* — Per questo esperimento avranno luogo le stesse norme già indicate per la tratta a sorte del tema della memoria scritta; se non che, invece del tema o dell'argomento, il candidato trarrà a sorte un numero che deve corrispondere ad uno de' temi già preparati dalla Commissione.

Art. 145 Ogni candidato avrà tre ore di tempo per potersi preparare, e potrà consultare libri ed annotazioni scritte; ed affinchè questo vantaggio pei singoli candidati non produca notabile indugio, come avverrebbe se i concorrenti fossero molti, il presidente, come si disse, leggerà solo ai candidati il numero del tema che dovrà formare argomento della lezione.

La nota de' temi numerati, o il tema corrispondente al numero estratto, sarà depositata in una stanza separata o di preparazione, alla quale i candidati saranno ammessi solo tre ore prima della lezione, e da cui usciranno per salire la cattedra nella sala degli esami.

Art. 146. Ai candidati per la lezione non è lecito di portare con sè più che un mezzo foglio di carta, sul quale possono avere segnata la traccia della lezione. Compiuto l'esperimento, si fermano nella sala degli esami.

Art. 147. Quando i concorrenti fossero divisi in sezioni, si farà la tratta del tema pei concorrenti di ogni sezione, affine di osservare le norme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 148. L'esperimento pratico versa intorno alla parte applicativa di quel genere di insegnamento per cui si è aperto il concorso. Anche per questo esperimento la Commissione esaminatrice procurerà che tutti i candidati si trovino, per quanto è possibile, in condizioni eguali.

Art. 149. Per gli esperimenti pratici che non si possono stabilire precedentemente coll'estrazione a sorte dei temi, e per quelli in cui l'applicazione di codesto metodo incontri gravi difficoltà, la Commissione esaminatrice determinerà in che cosa debba consistere detto esperimento, che dovrà essere uguale per tutti i concorrenti, e, ove fossero divisi in sezioni, la Commissione si regolerà secondo le norme prescritte dall'art. 142.

Art. 150. Compiuti gli esperimenti, la Commissione esaminatrice compilerà il rapporto giusta le norme determinate.

CAPO XIII. — *Esami per gli studenti.*

Art. 151. Gli esami ordinari hanno luogo nei mesi di febbraio e luglio.

Art. 152. Si potranno ripetere in novembre dagli studenti che furono ultimamente rimandati o che per legittimi impedimenti non vi si poterono presentare.

Art. 153 Gli esami sono speciali e generali.

Art. 154. I giorni degli esami, tanto speciali quanto generali, saranno determinati dal direttore della scuola. La sorte stabilirà l'ordine col quale gli studenti debbono presentarsi.

Art. 155. Tutti gli esami sono pubblici; si danno davanti ad una Commissione esaminatrice e ad un solo candidato per volta.

Art. 156. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal direttore della scuola, e constano di un presidente e di due membri quanto agli esami speciali, e di un presidente e di sei membri quanto all'esame generale o di grado.

Art. 157. Gli esami speciali versano ognuno intorno ad una delle materie principali, e ad una o più delle affini che formano argomento di rami secondari nell' insegnamento. Non vi sarà che un solo esame per ogni materia.

Art. 158. L'esame generale ultimo, per cui è conferito il grado di medico-veterinario, abbraccerà tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali.

Art. 159. Ogni Commissione esaminatrice compilerà i temi sopra l'argomento o gli argomenti che riguardano l'esame.

Art. 160. Ogni tema segnerà come in un indice l'ordine che dovrà seguitare ogni studente nel rispondere.

L'argomento di ogni tema dovrà essere ampio ed esteso in guisa che favorisca lo studente di un'ampia risposta.

Ogni studente non dovrà rispondere in ciascun esame a più di tre temi.

Art. 161. Il tempo che deve durare ogni esame non potrà oltrepassare quello di un'ora. La Commissione esaminatrice però determina il tempo necessario e voluto per gli esami pratici.

Art. 162. Gli studenti non saranno ammessi all'esame generale se non dopo superati tutti gli esami speciali.

Art. 163. Gli esami speciali sono sette:

1° Si aggira sull'esteriore conformazione degli animali domestici e sopra la ferratura teorica;

2° Sulla zoologia veterinaria e sopra la botanica;

3° Sull'igiene, l'allevamento e le razze degli animali domestici e sopra la ferratura;

4° Sull'anotomia e fisiologia (in due sezioni);

5° Sulla chimica e farmacia (in due sezioni);

6° Sulla chirurgia teorico-pratica, compresa l'ostetricia, la anatomia topografica, la veterinaria forense e la storia della veterinaria (in due sezioni);

7° Sulla patologia generale, sulla patologia speciale interiore o medica, compresa l'anatomia patologica, la polizia sanitaria, la veterinaria legale e la materia medica (egualmente in due sezioni teorico-pratiche).

Art. 164. L'esame generale anch'esso è partito in due sezioni, l'una teorica sì orale come scritta, e pratica l'altra.

Art. 165. In ogni esame speciale gli studenti tutti pagheranno alla Scuola cinque franchi, e dieci per l'esame generale.

Art. 166. Dal provento di queste tasse sarà prelevata l'indennità di lire 10 per ogni sessione quotidiana di esami agli esaminatori non stipendiati quali professori ordinari, e l'indennità di viaggio e di soggiorno per gli esaminatori che fossero chiamati da paesi vicini.

L'ammontare di questa indennità sarà in ciascuna volta determinato dal ministro. Su tale provento potrà pure il ministro concedere ai professori ordinari qualche retribuzione per gli esami, ove lo creda opportuno.

Art. 167. Le norme prescritte per l'esame di grado saranno eguali eziandio pei candidati che ottengono la confermazione per l'esercizio della veterinaria nel Regno.

Art. 168. Le materie intorno alle quali versa ogni esame, sono dalla Commissione esaminatrice ridotte in un determinato numero di temi ricavati dai programmi approvati dai singoli professori; i temi distinti con una serie progressiva di numeri sono consegnati, dieci giorni prima che si aprano gli esami, al direttore della Scuola.

Art. 169. In sul cominciare dell'esame il candidato, in presenza della Commissione esaminatrice, estrae dall'urna un numero e lo porge al presidente della Commissione, il quale, riscontrato il numero estratto col corrispondente della nota scritta de' temi, questa consegna al candidato perchè gli serva di guida nelle risposte.

Art. 170. È data facoltà allo studente di estrarre un altro numero quando creda di non poter sufficientemente rispondere al primo; in codesto caso sarà costretto di rispondere al secondo tema, e la Commissione esaminatrice avrà obbligo di giudicare.

Art. 171. Il solo presidente della Commissione potrà avvisare il candidato quando si scosti dall'ordine segnato nel tema, o ne svolga una parte imperfettamente; il candidato dal suo lato potrà chiedere qualche schiarimento, e questi gli saranno dati dal presidente o da un membro della Commissione a sola dichiarazione dell'argomento in cui versa il tema estratto.

Art. 172. Gli esami scritti consistono nella compilazione di una storia di malattia, nella soluzione di un tema di veterinaria forense o d'igiene, o di polizia sanitaria e di veterinaria legale; in una relazione di un'autopsia di un animale bruto, o nel giudizio di un'infermità preesistente alle lesioni patologiche che si suppongono osservate. Per questo esperimento gli studenti avranno due ore di tempo, e non potranno conferire fra di loro, nè cercare aiuto da annotazioni scritte o da libri.

Art. 173. Le sezioni degli esperimenti pratici consistono nell'applicazione di un ferro per la ferratura; in una preparazione anatomica per quella di anatomia; in una preparazione chimico-farmaceutica per quella di chimica e farmacia; nell'eseguimento di due operazioni chirurgiche per quella di chirurgia; nella diagnosi, prognosi e prescrizione di cura o autopsia di due animali bruti per quella di patologia speciale interna.

Art. 174. I componenti la Commissione interrogano i candidati mentre che sostengono i detti esperimenti; pongono a disamina il tema scritto e ne tengono conto nel giudizio completo d'idoneità, per il quale si seguiranno le stesse norme prescritte dall'articolo 94.

Art. 175. Per essere ammessi agli esami gli studenti debbono presentare alla direzione della scuola l'attestazione di frequenza firmata in ogni bimestre dal direttore e dagli insegnanti.

Art. 176. Dopo due esami speciali sostenuti felicemente dagli studenti, si fanno le promozioni ad un anno superiore di corso. Gli studenti che non sono stati promossi, possono presentarsi novellamente agli esami che si danno nel mese di novembre; non facendo buona prova in questi, dovranno ripetere l'anno, ed i pensionari perdere anche la pensione.

Art. 177. Coloro che non supereranno con buon esito l'esame finale, potranno un' altra volta presentarvisi per sostenerlo nelle stagioni fissate per gli esami generali.

Art. 178. Chiusi gli esami, la direzione trasmette al Ministero le relazioni delle Commissioni esaminatrici, accompagnandole di una ricapitolazione generale.

Art. 179. Superato l'esame finale, gli studenti ricevono un diploma per l'esercizio e col titolo di medici veterinari; in quello, secondo il giudizio della Commissione esaminatrice, sono notati i gradi della loro capacità, cioè d'idoneità sufficiente, di notabile idoneità, e d'idoneità singolare nello esercizio della medicina veterinaria.

Art. 180. Questo diploma, munito del sigillo della Scuola, sarà firmato dal presidente della Commissione esaminatrice e dal direttore della Scuola, e controsegnato dal segretario economo.

CAPO XIV. — *Delle cliniche e dell'assistenza alle medesime.*

Art. 181. Le lezioni di clinica medica e chirurgica avranno luogo tutti i giorni, e saranno frequentate da tutti gli studenti di 2°, 3° e 4° anno.

Art. 182. La clinica e le medicazioni affidate agli studenti si fanno tutti i giorni nelle ore a ciò destinate.

Art. 183. Le visite cliniche occorrono tutti i giorni nelle ore stabilite dall'orario per cura de' rispettivi professori alla presenza degli studenti. Intervengono gli assistenti di patologia interna o medica, e di patologia esterna o chirurgica, l'assistente di farmacia, il capo-maniscalco, il capo-stalla.

Art. 184. La visita dei professori agli animali malati si farà ordinatamente:

1° Su tutti gli animali ricoverati nelle stalle della scuola;

2° Sugli animali che sono condotti per consultazione, secondo l'ordine col quale sono entrati nell'istituto.

Art. 185. Nella prima visita di ogni animale ricoverato, il clinico affida la particolare assistenza ad uno o a due studenti, i quali, presi i segnali dell'animale, sono aiutati dal professore ad istituire la diagnosi; discussa ed accettata la quale, il professore riepiloga e indica i caretteri peculiari per il cui morbo si distingue da quelli che vi hanno analogia, e coi quali si potesse scambiare. Stabilita la diagnosi, il professore avvia lo studente ai prognostici ed a stabilire il metodo terapeutico razionale di cura. Analizza i diversi metodi curativi che si potrebbero tentare e dice le ragioni per cui si accoglie il metodo che si vuole applicare. Il professore di chirurgia, quando faccia mestieri, analizza egualmente i diversi metodi di operatori che sono stati proposti.

Art. 186. Lo studente scrive il sommario delle cose discorse nella etichetta, secondo il modulo stampato, la quale rimane sempre nella stalla e vicino all'animale malato. Riceve poscia dall'assistente un foglio stampato, su cui giornalmente registra i sintomi e le variazioni presentate dall'animale nel corso della malattia, le ordinazioni farmaceutiche prescritte e le ore in cui furono somministrate, gli effetti prodotti dai rimedi, il genere di dieta a cui fu sottoposto l'animale, e tutto ciò a fine di distendere la storia completa della malattia osservata. In caso di morte dell'animale descriverà ancora le lesioni cadaveriche riscontrate.

Art. 187. L'assistente farmacista tiene nota in registro particolare delle ordinazioni farmaceutiche, e sovrattutto tien conto delle ordinazioni che si sono date per gli animali condotti per consultazioni; il capo-stalla egualmente annota quanto riguarda la dieta di ogni animale.

Art. 188. Terminata la visita clinica, il professore sottoscrive i due registri indicati, e gli assistenti, ognuno per la parte che gli spetta, sono mallevadori dello eseguimento di tutte le ordinazioni.

Art. 189. Le medicature sono fatte dagli studenti, terminata la visita clinica.

Art. 190. Le operazioni sugli animali si praticheranno preferibilmente dopo il mezzogiorno.

Art. 191. Nei casi di diagnosi difficile, o che per altre ragioni servire possono alla maggiore istruzione degli studenti, ed anche nei casi in cui, ad onta del metodo di cura adoperato, la malattia non migliorasse, oppure peggiorasse, il professore di clinica, prima di esporre le ragioni che lo inducono a mutare metodo di cura, chiama uno o due studenti di 4° anno a consulta, facendo ad ognuno dichiarare il proprio modo di vedere, e, dove occorresse, compilarne ancora una relazione in forma giuridica. Il professore è giudice di quello che intende si faccia, e ne mostra le ragioni tanto per accettare, quanto per escludere le cose ed i mezzi proposti da ogni studente.

Art. 192. In alcuni casi gravissimi, e ad incremento della scienza e dell'istituto, il clinico ed il direttore possono invitare a consultazione alcuno o tutti i professori.

Art. 193. Le storie di tutti i casi di malattie curate nello istituto saranno lette ne' trattenimenti clinici e consegnate alla Direzione.

Art. 194. Gli animali condotti alla Scuola per

essere ammessi alle sue scuderie, sono accettati da' professori o dagli assistenti, e collocati in quel luogo che è indicato pei medesimi.

Art. 195. Quando fosse condotto alla Scuola un animale affetto da malattia contagiosa, o questa si manifestasse nel tempo che l'animale è ricoverato nello stabilimento, dovranno essere adempiute le norme prescritte dalle veglianti leggi di polizia sanitaria.

Art. 196. Qualora il professore di clinica chirurgica giudicasse di affidare una qualche operazione ad uno studente, questa sarà praticata sempre alla presenza del professore medesimo.

Art. 197. Tutte le scuderie delle cliniche sono contrassegnate con una lettera dell'alfabeto, ed i posti degli animali con un numero determinato, sicchè si possano appuntino descrivere sopra i registri delle ordinazioni.

Art. 198. L'animale, appena ricevuto nella infermeria, è descritto in acconcio registro, con indicazione dei segni particolari e della persona o corpo morale cui appartiene, della malattia da cui è affetto, dello studente a cui è affidato in cura, e del luogo in cui è stato ricoverato.

Art. 199. Questo registro è tenuto dall'assistente, che lo mantiene secondo l'etichetta indicata all'articolo 186, e la quale gli è presentata dal rispettivo studente non appena compiuta la visita dell'animale.

Art. 200. Terminata la visita clinica, l'assistente farmacista comincia ordinatamente la distribuzione dei medicinali agli studenti, ed il capo-stalla consegna agli stallieri le razioni dietetiche prescritte e segnate nei registri particolari di ognuno.

Art. 201. In ciascheduna settimana almeno i registri particolari ed il registro generale di ognuno saranno presentati al segretario economo per le norme prescritte di computisteria.

Art. 202. Le autopsie sono dirette dal professore di anatomia patologica, previo invito fattogli dal clinico sotto la cui cura morì l'animale; ad esse assistono tutti gli studenti di clinica, ai quali sono dai professori fatte notare le organiche lesioni nell'animale morto od ucciso.

Art. 203. Da' professori di clinica o da' loro assistenti sono gratuitamente visitati gli animali che vengono presentati alla scuola nelle ore fisse per semplici consulti, medicazioni od operazioni, secondo le norme prescritte dall'articolo 184. Del risultamento di queste consultazioni si tiene dall'assistente nota in particolare registro.

Art. 204. I cavalli e gli altri animali appartenenti ai privati non possono essere sottoposti a pericolosi esperimenti od uccisi, se prima non vi acconsentano per iscritto i possessori de' medesimi.

CAPO XV. — *Regime dietetico degli animali.*

Art. 205. Rispetto al mantenimento degli animali curati nelle infermerie, le razioni debbono essere, conformemente all'articolo 200, determinate dal professore o dall'assistente di clinica, secondo la specie, la destinazione e l'età degli animali.

Art. 206. Esse possono essere aumentate o diminuite secondo il bisogno riconosciuto dal professore o dall'assistente, i quali fanno opera che siano distribuite nella quantità e qualità prescritta. Lo stesso obbligo tocca al professore di igiene per ciò che spetta gli animali sani.

Art. 207. Gli animali sottoposti alla cura vivono con razione compiuta, con mezza razione e in dieta, secondo il loro stato morboso.

Art. 208. La distribuzione delle razioni si fa nelle ore assegnate dal direttore, di concerto col professore di clinica e con quello di igiene, per quanto riguarda le razioni degli animali sani. Essa ha luogo sotto la vigilanza del capo-stalliere secondo le ordinazioni risultanti dal registro stabilito all'articolo 187.

Art. 209. La direzione dovrà istituire a giorni indeterminati una visita di riscontro.

CAPO XVI. — *Esercitazioni di veterinaria operativa, di disseccazioni anatomiche e di ferratura pratica.*

Art. 210. Le esercitazioni di veterinaria operativa, le disseccazioni anatomiche, e le esercitazioni di fisiologia sperimentale, sono eseguite dagli studenti scelti a vicenda dal professore o dall'assistente di clinica o di anatomia, rispettivamente sotto la loro direzione.

Art. 211. Per queste operazioni e disseccazioni gli studenti debbono servirsi degli strumenti di loro proprietà. Sono però da questa disposizione eccettuate le operazioni che esigono strumenti di un tal valore, che non possono ancora essere compri dagli studenti.

Art. 212. Durante le operazioni e disseccazioni gli studenti vestono un grembiale e maniche di tela colore oscuro.

Questi oggetti sono ai medesimi somministrati a spese dell'istituto, e al finire delle operazioni debbono essere restituiti al capo-stalliere che li tiene in serbo.

Art. 213. Gli studenti debbono coadiuvarsi a vicenda nel lavoro delle operazioni e disseccazioni narrate, ed uniformarsi alle direzioni dei professori e degli assistenti, i quali sono obbligati ad esservi presenti.

Art. 214. Quando un professore abbisogna di animali per le operazioni o per le disseccazioni, ne fa richiesta al direttore, che procurerà di fornirne.

Art. 215. Gli animali non possono rimanere sotto esperimento od in osservazione dopo le pratiche operazioni, oltre il tempo rigorosamente necessario per accertarne i risultamenti.

Art. 216. È vietato agli studenti di portar fuori dall'istituto alcun pezzo degli animali ivi stati uccisi.

Art. 217. Gli esercizi di ferratura pratica sono diretti dal professore di ferratura teorica, sotto la vigilanza del capo-maniscalco.

CAPO XVII. — *Esercitazioni generali teorico-pratiche.*

Art. 218. Queste esercitazioni comincieranno in gennaio e durano tutto il maggio di ogni anno scolastico. Avranno luogo una o tutto al più due volte ogni bimestre.

Il giorno per siffatte esercitazioni è determinato dal direttore; a queste saranno presenti tutti gli studenti ed i signori professori, a fine di poter giudicare il progresso degli studenti, e prendere così notizie delle condizioni della scuola.

Art. 219. Il ministro potrà far presiedere questi trattenimenti da persona a ciò deputata.

Art. 220. Il Ministero e i professori saranno avvisati per queste adunanze, che si convocheranno in giorni di vacanza, almeno quindici giorni prima che abbiano luogo, e se ne distenderà il programma fatto dal direttore sopra le domande e con l'accordo dei professori.

I detti trattenimenti comprenderanno:

1° Lettura ed osservazioni sulle storie delle più importanti malattie degli animali curati nello stabilimento;

2° Presentazione e descrizione fatta da uno studente di un qualche pezzo patologico;

3° Presentazione e descrizione fatta da uno studente di un preparato anatomico, o indicazione di risultamenti ottenuti da esperienze fisiologiche, o anche ragionata proposta di qualche esperimento;

4° Presentazione e descrizione delle piante pabulari buone e cattive, velenose e medicinali, raccolte nelle gite igieniche e botaniche, o anche presentazione di foraggi alterati o guasti;

5° Prove di mano operatorie per la precisione e sollecitudine nella loro esecuzione;

6° Saggi clinici intorno al metodo d'instituire la diagnosi, la prognosi, o la cura delle malattie.

Art. 221. La direzione fissa a ciascuno studente il giorno in cui gli tocca di assistere a' detti trattenimenti.

Art. 222. Gli studenti sono liberi nella scelta dell'argomento che vorranno svolgere fra quei rami d'insegnamento teorico e pratico che è dato nella scuola: e quando non volessero usare di questo loro diritto, si rivolgeranno per consiglio ai loro professori.

Art. 223. Gli scritti degli studenti che fossero giudicati dai professori meritevoli di singolare attenzione, potranno essere pubblicati nei giornali scientifici, ed anche stampati a parte, se i fondi della scuola per ciò assegnati bastino a sopperire alla spesa.

Art. 224. Quando vi siano risparmi sulle spese dello stabilimento, il direttore potrà proporre al ministro, a titolo di premio o di incoraggiamento, sussidi a favore degli studenti che si fossero distinti per studio e per buona condotta.

CAPO XVIII. — *Della biblioteca e de' musei.*

Art. 225. La biblioteca è stabilita nelle stanze dell'uffizio della direzione, a cui ne è affidata la custodia e l'ordinamento del servizio interiore.

Art. 226. La conservazione e l'ampliamento de' musei sono specialmente commessi ai professori ed agli assistenti per la parte che a ciascheduno riguarda.

CAPO XIX. — *Della farmacia.*

Art. 227. La farmacia della scuola è particolarmente affidata al professore di chimica e farmacia, o al suo assistente. Essi debbono attendere a tutte quelle preparazioni e manipolazioni di medicinali richiesti dai bisogni più frequenti, e secondo le domande che gli sono fatte dai professori di clinica.

Art. 228. Per l'amministrazione economica della farmacia si uniformerà alle norme stabilite dal regolamento interiore, specialmente per lo smercio de' medicinali.

CAPO XX. — *Del capo-maniscalco e dell'officina di mascalcia.*

Art. 229. Il servizio della fucina è affidato al capo-maniscalco. Egli è mallevadore verso il direttore del servizio interiore, e verso la direzione economica di tutti gli oggetti appartenenti alla fucina e di proprietà dello stabilimento medesimo.

Art. 230. Al capo-maniscalco è affidata l'istruzione degli studenti negli esercizi pratici di ferratura. Il professore a cui è raccomandato l'insegnamento teorico della ferratura, oppure un assistente, presiede a questa istruzione, a fine di ammaestrare gli studenti nei principii teorici applicati alla pratica manuale.

Art. 231. Il capo-maniscalco non deve abbandonare l'officina della scuola nelle ore di servizio fissate dall'orario che sarà ordinato dalla direzione. Potrà pure adoperarsi a vantaggio di particolari, purchè il servizio della scuola non resti impedito.

Art. 232. Assiste alle visite cliniche ed eseguisce gli ordini spettanti all'arte sua, che gli sono dati dai professori.

Art. 233. Il professore di ferratura rende conto al direttore dei progressi pratici degli studenti, ed il capo-maniscalco di quelli degli allievi di mascalcia.

CAPO XXI. — *Degli allievi maniscalchi.*

Art. 234. Gli allievi maniscalchi dipendono dal direttore dello stabilimento, il quale, in caso di gravi mancanze, può anche licenziarli dalla scuola.

Art. 235. Gli allievi maniscalchi assistono regolarmente alla istruzione teorica di ferratura, e alla teorico-pratica di flebotomia, che loro è data da un assistente ne' giorni e nelle ore stabilite di concerto col direttore; attendono sotto la direzione del capo-maniscalco all'istruzione pratica per mezzo dell'esercizio manuale di ferratura; sono abilitati nelle operazioni di flebotomia veterinaria, e possono, occorrendo, essere chiamati a coadiuvare gli studenti veterinari nelle medicazioni.

Art. 236. Gli allievi maniscalchi debbono fare un esatto servizio nell'officina ove apprendono la mascalcia. Alcuni di questi potranno anche essere chiamati a prestar l'opera loro nella infermeria dello stabilimento, e per questo si dà loro un compenso che potrà essere fino ad una lira al giorno.

Art. 237. L'esame, dopo loro domanda o proposta del capo-maniscalco, è loro dato da tre professori di veterinaria, uno de' quali terrà le veci di presidente della Commissione esaminatrice.

Essi debbono dar prova di capacità:

1° Nel rispondere alle questioni teoriche di ferratura;

2° Nel formare uno o più ferri di ragione diversa;

3° Nell'applicare al cavallo la ferratura compiuta;

4° Nell'eseguire un'operazione di flebotomia veterinaria, come salasso, setone, ecc.

Art. 238. Di questo esame si distende processo verbale firmato dai professori esaminatori e sottoscritto dal direttore.

Art. 239. Agli allievi maniscalchi, i quali sostengono con esito favorevole la prova suddetta, è conceduto dal direttore un brevetto d'idoneità per l'esercizio della mascalcia.

Art. 240. È assolutamente proibito agli allievi maniscalchi di assentarsi dalla fucina nelle ore assegnate al servizio.

Art. 241. Nei casi urgenti le licenze per più ore o giorni di assenza dalla fucina sono date dal direttore.

Art. 242. Il capo-maniscalco veglia sopra i detti allievi, affinchè mantengano fra loro e con tutti un decente contegno.

CAPO XXII. — *Orto botanico-agrario.*

Art. 243. Nell'orto annesso allo stabilimento saranno coltivate le piante necessarie alla istruzione degli studenti, preferendo sempre le piante officinali e quelle che potranno servire ad altri usi dello stabilimento. Vi saranno inoltre saggi di tutte le praterie annue o perenni usate nelle provincie meridionali, o che meritano di essere conosciute o introdotte.

Art. 244. Il professore di botanica nel fine di ciascun mese renderà conto di tutto al direttore.

CAPO XXIII. — *Della computisteria.*

Art. 245. Nella computisteria si terranno i seguenti registri:

1° Registro di tutti gli introiti ed esiti sì ordinari che straordinari, relativi alle pensioni degli studenti.

2° Il registro degli introiti ed esiti delle infermerie. In questo si noteranno le somme che si pagano da coloro che collocano animali infermi, ed il prezzo ricavato dalla vendita di animali e di oggetti fuori uso.

3° Si descriveranno in appositi registri le somministrazioni di foraggi e delle medele che in ciascun giorno si danno agli animali che entrano nelle infermerie, col numero d'ordine, il nome del proprietario, il dì dell'entrata e della uscita, la specie dell'animale, la natura della malattia, la cura che ne sarà stata prescritta, i medicamenti che si somministrano, la quantità e la specie dei foraggi dati, il progresso della malattia e della guarigione, il numero delle quietanze rilasciate, con l'indicazione delle giornate percorse, del prezzo della pensione per giorno, della somma pagata. — I medicamenti che si somministrano, la quantità e la specie dei foraggi dati saranno notati in ispeciali registri dall'assistente di farmacia e dal capo-stalla rispettivamente, e quelli saranno settimanalmente presentati al segretario economo per l'opportuna registrazione.

4° Il registro dei diplomi pei medici-veterinari e dei brevetti dei maniscalchi. In questo registro saranno riportati gl'introiti non solo dei diplomi e brevetti, ma anche le somme incassate per gli esami speciali e per l'esame generale, indicate all'articolo 165. Vi saranno pure annotate le somme che con autorizzazione del Ministero fossero pagate a titolo di premio o di incoraggiamento, giusta l'articolo 224, e quelle che si concedessero dal ministro per indennità o retribuzioni agli esaminatori, giusta l'articolo 166.

5° Il registro degl'introiti e degli esiti dell'orto botanico ed agrario.

6° Il protocollo in cui si registrerà un sunto delle lettere che si ricevono e si scrivono dalla direzione, conservando di queste ultime la minuta, indicando le rispettive date ed il numero progressivo di esse.

Art. 246. Tutti i registri prima di essere adoperati saranno numerati e bollati dal direttore, o cifrati da chi il ministro di pubblica istruzione vorrà all'uopo delegare.

Art. 247. Nei registri sarà tutto scritto progressivamente senza lasciar alcuno spazio in bianco.

Art. 248. Il segretario economo in ciascun giorno chiuderà il registro ponendo al di sotto dell'ultima linea la data ed il suo cognome. Egli sarà mallevadore della regolarità materiale di ciascun registro.

In caso di contravvenzione il ministro della pubblica istruzione, sulla proposta del direttore, potrà condannarlo ad una multa non maggiore di lire 425, che sarà ritenuta sullo stipendio del segretario economo.

Art. 249. Il segretario economo fa distribuire i foraggi in ragione del numero degli animali mantenuti nelle scuderie dello stabilimento e nelle infermerie, secondo le norme sovra stabilite.

Art. 250. I professori o gli assistenti alle cliniche debbono ogni giorno consegnare al direttore la nota degli animali in cura.

Art. 251. La tariffa del prezzo delle pensioni per gli animali diversi curati nelle infermerie dello stabilimento è determinata ogni semestre con decreto ministeriale, sulla proposizione che ne verrà fatta dal direttore.

Art. 252. L'entrata annuale di dette pensioni, da fissare nel bilancio attivo, è fondata preventivamente su quella accertata dall'anno anteriore.

Art. 253. Il segretario, sotto la dipendenza del direttore, veglia alla conservazione degli edifizi, dei terreni e dei mobili spettanti allo stabilimento, ed in fine di ogni anno procede, con l'assistenza del direttore, all'inventario dei mobili, e resta mallevadore di tutti gli oggetti che vi si trovano descritti.

Art. 254. Il direttore trasmette quindi al Ministero dell'istruzione pubblica copia autentica di detto inventario nel primo anno in cui è redatto, e negli anni successivi gli trasmetterà una appendice in cui saranno descritti i nuovi oggetti acquistati, notando gli oggetti preesistenti che furono racconciati, ed informando dell'alienazione di quelli resi inservibili.

Art. 255. Non è accettato nelle infermerie dello stabilimento alcun animale, se dal possessore del medesimo, o da chi ne tiene le veci, non viene contemporaneamente pagato al segretario economo il valore della rispettiva pensione per 15 giorni. Qualora l'animale muoia o venga levato di là prima che passino i 15 giorni, sarà restituito il soprappiù della somma dovuta. Questa restituzione verrà segnata sul registro relativo a questa specie d'introiti, accompagnata dai relativi documenti.

Se l'animale continua oltre a 15 giorni a rimanere nello spedale, verrà rinnovato per anticipazione il pagamento della seconda quindicina, e così di seguito.

Il segretario economo rilascierà quietanza al pagante delle somme riscosse con bolla staccata dal registro madre-figlia in cui si notano i pagamenti.

Art. 256. Gli animali in cura non possono venire ritirati dallo stabilimento che mediante la presentazione della quietanza del segretario economo, da cui consti essere stata pagata la competente pensione degli animali curati sino al giorno in cui si ritirano.

Art. 257. La vendita di animali, de' prodotti dell'istituto e di mobili inservibili vien fatta a cura del direttore coll'assistenza del segretario economo, a trattativa privata, qualora il valore degli oggetti posti in vendita non oltrepassi la somma di L. 200. E quanto alle cose estimate di maggior valore ne sarà informato il Ministero della istruzione pubblica per le sue determinazioni.

Art. 258. In caso di dolo del segretario economo, il direttore ne farà rapporto al Ministero della pubblica istruzione, che darà all'uopo le sue disposizioni, e ne' casi gravi potrà anche sospenderlo intanto dalle sue funzioni.

CAPO XXIV. — *Degli impiegati subalterni e delle persone di servizio.*

Art. 259. Saranno nello stabilimento un aiutante-economo, un capo-maniscalco, un capo-stalla, un commesso d'uffizio, un giardiniere, un portiere ed otto stallieri ed inservienti.

Art. 260. Il direttore determina il loro servizio con regolamento interiore, ciascuno per la parte che è di sua dipendenza.

Art. 261. L'aiutante-economo, il capo-maniscalco, il capo-stalla, il commesso d'ufficio, il giardiniere ed il portiere sono nominati dal ministro di pubblica istruzione sulla proposta del direttore; gli stallieri e gli altri inservienti, dal direttore.

Art. 262. Le persone di servizio ricevono in fine di ogni mese dal segretario economo la paga loro assegnata.

Art. 263. Esse possono, qualora manchino ai propri doveri, secondo la gravità dei casi, essere punite: 1° coll'ammonizione; 2° con la sospensione del salario da due ad otto giorni; 3° colla espulsione dallo stabilimento, ordinata dal direttore, oltre al risarcimento dei danni che abbiano arrecato.

Art. 264. La rimozione dell'aiutante-economo, del capo-maniscalco, del capo-stalla, del commesso d'ufficio, del giardiniere, del portiere, è decretata dal ministro sulla proposta del direttore.

CAPO XXV. — *Norme per l'allevamento dei cavalli, buoi, pecore ed altri animali domestici posseduti dall'Istituto.*

Art. 265. Gli animali domestici allo allevamento ed alla riproduzione sono specialmente affidati al professore d'igiene. Nel caso di malattia sono trasferiti subitamente alla infermeria della clinica.

Art. 266. Il professore d'igiene ogni settimana consegna al direttore una nota indicante il nutrimento da somministrare agli animali sovradetti.

Art. 267. Il segretario economo ne fa la provvista e la consegna al capo-stalla, dal quale si deve vegliare affinchè per mano dello stalliere a cui tocca, o del guardiano del bestiame, le razioni alimentari siano regolarmente distribuite.

Tabella degl'impiegati addetti alla Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli, e loro stipendi.

Designazione degli uffizi	Stipendio parziale	Stipendio compl.
1 Direttore	2,000	2,000
1 Segretario economo	2,200	2,200
6 Professori ordinari	3,000	18,000
4 Assistenti	1,500	6,000
1 Aiutante economo	1,000	1,000
1 Capo maniscalco	1,000	1,000
1 Capo stalla	1,000	1,000
1 Giardiniere	1,000	1,000
1 Commesso d'ufficio	800	800
1 Portiere	800	800
8 Inservienti ai laboratorii e stallieri	700	5,600
Allievi maniscalchi	»	730

Firenze, 29 marzo 1868.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
BROGLIO.

APPENDICE.

PROGRAMMA *per gli esami di concorso ai posti gratuiti e per quelli di ammessione alla scuola di medicina veterinaria.*

Lingua italiana.

1° Analisi ragionata d'un brano d'autore ricavato dai testi prescritti per le classi di grammatica.

2° Norme generali per ogni genere di componimento.

3° Componimenti speciali adatti alle varie contingenze della vita domestica e civile - racconti - lettere - relazioni - memoriali.

Aritmetica e sistema decimale.

1° Numerazione decimale parlata e scritta - addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi, delle frazioni decimali e dei numeri interi accompagnati da frazioni decimali.

2° Divisibilità dei numeri - numeri primi - regola pratica per trovare il massimo comun divisore di due numeri.

3° Frazioni ordinarie - riduzione di più frazioni allo stesso denominatore - conversione delle frazioni ordinarie in decimali - addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione delle frazioni ordinarie e dei numeri interi accompagnati da frazioni ordinarie.

4° Sistema metrico-decimale - unità fondamentale - misure di lunghezza, di superficie, di volume e di peso - monete.

5° Quadrato d'un numero - radice quadrata d'un numero - regola pratica per estrarre la radice quadrata d'un numero intero, o d'un intero accompagnato da una frazione decimale.

6° Proporzione geometrica - sua principale proprietà - rapporto diretto ed inverso - regola del tre semplice - problemi.

Geometria.

1° Prime nozioni e problemi elementari sulla linea retta e sul circolo - regolo e compasso.

2° Angoli - divisione sessagesimale della circonferenza del circolo in gradi, minuti e secondi - misura degli angoli per mezzo degli archi di circolo - angoli retto, ottuso ed acuto - metodo per costrurre un angolo eguale ad un angolo dato.

3° Perpendicolare - per un punto dato sopra o fuori d'una retta innalzare od abbassare a questa una perpendicolare.

Dividere una retta ed un arco di circolo in due parti eguali.

Costruzione del rettangolo e del quadrato.

4° Rette parallele - denominazione degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una terza retta - per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data - costruzione del parallelogrammo.

5° Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli - somma degli angoli interni del triangolo - principali proprietà del triangolo isoscele.

6° Costrurre un triangolo conoscendo: 1° due lati e l'angolo formato da questi; 2° un lato e i due angoli adiacenti; 3° i tre lati.

7° Unità di misura per le aree - area del rettangolo, del parallelogrammo, del triangolo, d'un poligono qualunque.

8° Poligoni regolari - Loro descrizione per mezzo della divisione della circonferenza in parti eguali - Area del poligono regolare, del circolo e del settore circolare.

9° Definizione delle figure simili - Sopra una retta data costruire un triangolo od un poligono simile ad un triangolo o ad un poligono dato.

Fisica.

1° Principali classificazioni dei corpi - Stati dei medesimi e loro proprietà generali - Legge d'inerzia.

2° Gravità terrestre - Dimostrazione sperimentale della legge sulla caduta verticale dei corpi - Massa, densità e peso d'un corpo - Centro di gravità.

3° Leva - Diverse sue specie - Condizioni di equilibrio tra la potenza e la resistenza.

4° Condizioni d'equilibrio dei liquidi - Ugualianza di pressione - Vasi comunicanti - Livello ad acqua - Dimostrazione sperimentale del principio d'Archimede - Peso specifico dei corpi - Areometri.

5° Prova del peso dei gaz - Misura della pressione dell'aria atmosferica per mezzo della sperienza di Torricelli - Barometri a vaschetta ed a sifone.

6° Elasticità e densità dei gaz - Legge di Mariotte - Macchina pneumatica - Pompe aspiranti e prementi - Influenza del peso dell'aria sul peso dei corpi che vi sono immersi - Globi aereostatici.

7° Produzione e propagazione del suono - Sua velocità nell'aria atmosferica - Eco.

8° Dilatabilità dei corpi per il calorico - Costruzione ed uso dei termometri a mercurio e ad alcool.

9° Mutazioni di stato dei corpi - Definizione del calorico latente - Miscugli frigorifici.

10. Provare per mezzo del calorimetro che tutti i corpi non hanno la stessa capacità per il calorico - Definizione del calorico specifico.

11. Evaporazione - Dimostrazione sperimentale della forza elastica dei vapori - Tensione e densità massima dei vapori alle diverse temperature - Ebullizione - Effetto della pressione sull'ebullizione - Digestore di Papino.

12. Calorico raggiante - Potere emissivo, assorbente e riflettente dei corpi per il calorico.

Diversa conduttricità dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi per il calorico - Metodo d'Ingenhouz per i corpi solidi.

13. Igrometro di Saussure - Rugiada - Brina - Pioggia e neve.

14. Svolgimento dell'elettricità per strofinio - Corpi buoni e cattivi conduttori - Diffusione della elettricità sopra i corpi buoni conduttori - Proprietà delle punte - Macchina elettrica - Fulmine - Parafulmini.

15. Elettricità latente - Boccia di Leyden - Elettroforo - Condensatore - Batteria elettrica.

16. Descrizione della pila voltaica - Principali modificazioni di questo apparato - Suoi effetti fisici, chimici e fisiologici.

17. Calamite naturali ed artificiali, loro poli e linea neutra - Declinazione ed inclinazione dell'ago calamitato - Magnetizzazione artificiale.

18. Deviazione prodotta dalla corrente elettrica sull'ago calamitato - Galvanometro.

Elettro-magneti temporarii prodotti dalla corrente elettrica.

19. Propagazione rettilinea della luce in un mezzo omogeneo - Velocità della luce - Sua riflessione in uno specchio piano.

Rifrazione e decomposizione della luce per mezzo del prisma Newtoniano - Spettro solare.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari in Ancona

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore dieci antim. del giorno di giovedì 7 maggio prossimo, in una delle sale del palazzo della prefettura di Ancona alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto a pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.
2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non depositerà a mani di chi presiede all'asta o non comproverà di avere depositato a garanzia della sua offerta in una cassa governativa il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto. Nel primo caso però l'aggiudicatario dovrà sottostare in proprio alle spese che si dovessero incontrare per far pervenire a mezzo dell'ufficio postale alla tesoreria provinciale la somma depositata.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.
5. Saranno anche ammesse le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare nella cassa del ricevitore del demanio di Ancona il 5 per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione di esse e delle susseguenti.

La spesa di stampa, di affissione ed inserzione nei giornali del presente avviso sarà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati nonchè gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi saranno visibili in tutti i giorni dalle ore 8 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio della Direzione demaniale di Ancona.
9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.
10. Il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare presuntivo delle scorte dovrà essere pagato nella cassa del ricevitore demaniale di Ancona.
11. Il riparto dei frutti naturali tra il demanio e l'acquirente resta regolato dal disposto dall'articolo 115 del regolamento precitato.

Avvertenza. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero di impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	COMUNE ove sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE ESTIMATIVO dello stabile e sul quale si apre l'incanto	DEPOSITO per cauzione delle OFFERTE	MINIMO DELLE OFFERTE in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	368	Osimo. Vocabolo San Filippo.	Mensa vescovile di Osimo	Predio con casa colonica coltivato da Cesaretti Antonio, distinto in mappa sezione San Filippo n. 25, 26, 27, parte del 32 sub 1 C, parte del 33, parte del 34, e dell'estimo di L. 13417 05. Confina con Bertini mediante il fosso, colonia Zagaglia, colonia Scarponi, e strada, salvi, ecc. NB. Per i numeri frazionati vedasi il tipo annesso alla tabella 362. Affittato complessivamente con gli altri beni; corrisposta proporzionale lire 2023 56.	17 09 80	170 98	31654 40	3166	100	316*
2	369	id.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Scarponi Giovanni, distinto in mappa sezione San Filippo n. 28, 29, 30, parte del 32 sub 1 B, parte del 32 B sub 2, parte del 31 B, e dell'estimo di lire 7536 21. Confina con colonia Bertini mediante il fosso, colonia Zagaglia Pietro, fiume Musone e colonia Cesaretti Antonio, salvi, ecc. NB. Per i numeri frazionati vedasi il tipo annesso alla tabella 362. Affittato cumulativamente ad altri beni; corrisposta proporzionale lire 1134 08.	16 91 30	169 13	17740 13	1775	100	177*
3	380	Osimo. Brugneto.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Amori Antonio, distinto in mappa sezione Montegallo n. 208 al 216 e 1093, e dell'estimo di lire 7188 71. Confina con strada, Amboni, Tarcianti, demanio e parrocchia di Santa Lucia, salvi, ecc. NB. Affittato cumulativamente; corrisposta proporzionale lire 1081 80.	13 93 60	139 36	16922 45	1693	100	169
4	379	Osimo. Croce del Monte.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Morbidoni Vincenzo, distinto in mappa sezione Monte San Pietro n. 255 al 259 inclusivo, e dell'estimo di lire 5074 27. Confina con strada pubblica, fosso e Montanari, salvi, ecc. NB. Affittato cumulativamente; corrisposta proporzionale lire 763 60.	6 19 40	61 94	11944 78	1195	100	119*
5	382	Osimo. Mazzo.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Galuzzi Vincenzo, distinto in mappa sezione Monteragolo n. 248 al 253, 296 A e 297 resto, e dell'estimo di lire 7709 32. Confina con Recanatesi, strada vicinale, Bellini e strada pubblica, salvi, ecc. NB Per i numeri frazionati vedasi il tipo annesso alla tabella del presente predio. Affittato complessivamente; corrisposta proporzionale lire 1160 13.	9 15 40	91 54	18147 89	1815	100	181*
6	383	Osimo. San Giorgio.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Antomarioni Alessandro, distinto in mappa sezione Monteragolo n. 220, 221, 233 al 237 inclusivo e dell'estimo di lire 4367 99. Confina con Pasquini Boccolini, eredi Bosdari e con la strada pubblica, salvi, ecc. NB. Affittato complessivamente; corrisposta proporzionale lire 657 32.	6 76 00	67 60	10282 15	1029	100	102*
7	334	Osimo. San Giovanni.	id.	Predio composto di due appezzamenti di terra con casa colonica coltivato da Ippoliti Giuseppe, distinto in mappa sezione Monteragolo n. 185, 186, 189, 202, 224, 228 e 229, e dell'estimo di lire 3535 94. Confina il primo con Boccolini, Sinibaldi, strada vicinale, strada pubblica; il secondo con Recanatesi, eredi Amboni, strada pubblica e demanio, salvi, ecc. NB. Affittato complessivamente; corrisposta proporzionale lire 522 10.	4 30 90	43 09	8256 87	826	50	82*
8	385	Osimo. San Sabino e Cagiata.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Borsini Domenico, distinto in mappa sezione Cagiata n. parte del 352, parte del 354 e 355, e dell'estimo di lire 7497 53. Confina con Fiorenzi, colonia Borsini, parrocchia di San Giorgio, e strada, salvi, ecc. *NB.* I numeri 352 e 354 sono solo in parte compresi nel presente lotto la rimanente porzione essendo assegnata al predio colonizzato da Borsini Angelo e come tipo annesso alla tabella. *Affittato complessivamente; corrisposta proporzionale lire 1128 25.*	8 06 70	80 67	17648 89	1765	100	176*
9	386	id.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Borsini Angelo distinto in mappa sezione Cagiata n. 298, 299 del 352|a, 353 del 354|a e dell'estimo di lire 2216 05. Confina con Fiorenzi, colonia Borsini e fosso, salvi, ecc. *NB.* La rimanente porzione dei n. 352 e 354 è compresa nel predio coltivato da Borsini Domenico, tabella 385, alla quale è unito il tipo. Affittato cumulativamente; corrisposta proporzionale lire 333 48.	2 75 90	27 59	5216 61	522	50	52*
10	388	Osimo. Moglie.	id.	Predio composto di due corpi di terra con casa colonica coltivato da Marinelli Carlo distinto in mappa sezione Cagiata n. 539, 540, 541, 553, 548, e dell'estimo di lire 4055 17. Confina con la strada Moglie, Zampetti, eredi Marinelli e parrocchia della Misericordia, salvi, ecc. Affittato cumulativamente; corrisposta proporzionale lire 610 24.	4 12 20	41 22	9545 73	955	50	95*
11	389	Filottrano. Boreali e Cerqua.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Zitti Pacifico distinto in mappa sezione Montoro n. 145, 146, 147, 161, 162, 163, 165 al 177, 924 al 931, 1332 e 1333 e dell'estimo di lire 5399 64. Confina con Borghi, Serrani, fosso, Corallini, Carbonello, strada vicinale, fosso e strada pubblica, salvi, ecc. Affittato cumulativamente con altri beni: corrisposta proporzionale lire 812 56.	22 43 60	224 36	12710 83	1272	100	127*
12	375	Osimo. Montetorto.	id.	Predio con casa colonica coltivato da Zagaglia Giovanni distinto in mappa sezione Montetorto n. parte del 280 sub. 1, parte del 280 sub. 2, parte del 281, e dell'estimo di lire 14,556 21. Confina con le colonie Bacci, Bertini, fiume Musone e strada comunale, salvi, ecc. *NB.* Per i numeri frazionati vedasi il tipo annesso alla tabella 352. Affittato cumulativamente con altri beni: corrisposta proporzionale lire 2190 49.	22 73 30	227 33	34264 89	3427	100	342*
13	378	Osimo. Albacelli.	id.	Podere con casa colonica composto di due corpi coltivato da Fanesi Giuseppe, distinto in mappa sezione Monte San Pietro ai n. 795 al 798, 803, dell'estimo di lire 4565 95. Confinante il primo corpo con la strada del molino, beneficio Bambozzi, Polverini e la pubblica strada. Il secondo con Simonetti, strade pubbliche e parrocchia di San Pietro. *NB.* Affittato complessivamente con altri beni: corrisposta proporzionale lire 687 17.	5 67 00	56 70	10748 29	1075	100	107*
14	377	Osimo. Montetorto.	id.	Podere con casa composto di un sol corpo di terra coltivato da Bacci Pacifico, distinto in mappa sezione Montetorto parte del 280 sub. 1, parte del 280 sub. 2, e parte del 281, coll'estimo di lire 14,796 46. Confinante con la colonia Zagaglia Gio. e Giov. Battista, fiume Musone e strada comunale, salvi, ecc. *NB.* Per i numeri frazionati vedasi il tipo annesso alla tabella 352. Affittato cumulativamente con altri beni; corrisposta proporzionale lire 2226 64.	23 08 70	230 87	34830 80	3484	100	348*
15	376	id.	id.	Podere con casa formato di un sol corpo di terra coltivato da Zagaglia Gio. Battista, distinto in mappa sezione Montetorto ai n. 278, 279, dell'estimo di lire 25,630 11. Confinante col fosso di Valle, Sinibaldi, colonia Bacci già Bertola, fiume Musone e strada brecciata, salvi, ecc. *NB.* Vedasi il tipo annesso alla tabella 352. Affittato cumulativamente con altri beni; corrisposta proporzionale lire 3856 94.	35 78 00	357 80	60333 29	6034	200	603*
16	356	id.	id.	Podere in collina con casa in contrada Montetorto coltivato da Monteborini, distinto in sezione Montetorto coi n. 308, del 310, del 311, 312, 327, del 328 B; dell'estimo di lire 4902 43. Confinante colla strada pubblica, con le colonie Mengoni e Fanesi, con colonia Pesaresi, Domo, con colonia Squadroni, con quella Maggiori, salvi, ecc. *NB.* Per i numeri frazionati vedasi il tipo annesso alla tabella 352. Affittato cumulativamente; corrisposta proporzionale lire 737 74.	24 40 00	244 »	11540 19	1155	100	115*

* Escluse le scorte a bestiame.

Ancona, il 15 aprile 1868.

Il Direttore Demaniale: BANCHETTI.

1468

1455 **Assenza.**

Il tribunale civile e correzionale di Torino con sentenza 11 gennaio 1868 ammise la domanda di Catterina Fracassa, moglie legalmente separata di Carlo Cairola, residente in questa città, ammessa al benefizio del gratuito patrocinio con decreto 13 novembre 1867, proposta in contraddittorio del suo figlio Tommaso Cairola, perchè si dichiari l'assenza del proprio marito, e ordinò anzitutto che siano assunte informazioni sui fatti in causa dedotti.

Torino, il 10 febbraio 1868.

P. Giosserano sost. Marinetti p. c.

1378 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì diciassette aprile mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, i signori Serafino e Giustino del fu Giuseppe del già Carlo Salvi, possidenti domiciliati nel popolo di San Marco Vecchio alle Cure, a causa della espropriazione per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, dichiarata opera di pubblica utilità col Reale decreto del dì 19 settembre 1866, hanno ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze un edifizio con suoi annessi e connessi sotto il vocabolo del Molino delle Cure posto lungo la via traversa anonima che si stacca dalla strada della Querce, a poca distanza dalla Porta S. Gallo di Firenze, rappresentato al catasto della comunità di Firenze, già Fiesole, in sezione H dalle particelle 731, 732, 735, 741, articolo di stima 170, a cui confinano: 1° a mezzogiorno, via delle Cure; 2° a ponente, Masini; 3° a tramontana, Gora e Maffei; 4° a levante, Bini, salvo ecc. — Ed una piccola striscia di terra della superficiale estensione di braccia quadre 506, compresavi l'area del canale di rifiuto del molino suddetto, che ricorre in parte del suolo fra esso e la via delle Cure, più il muro a Vela sulla via stessa, a cui confina: 1° a mezzogiorno, dalla via delle Cure e dalla fabbrica dei fratelli Salvi; 2° a ponente e 3° a tramontana, da Giuseppe Masini, e 4° a levante dal Margone del molino, rappresentata in detta comunità e sezione dalle particelle 1314 e 1315, articolo di stima 492 e 493, con rendita imponibile di L 2 15.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire quarantamila settecento trenta, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì 1° settembre 1867, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

Sunto di citazione.

Firenze, a dì 21 aprile 1868.

Ad istanza dei Ministeri delle finanze, e di grazia e giustizia e dei culti, e della Direzione del demanio di Firenze, rappresentati dalla Direzione generale del contenzioso finanziario, nel cui uffizio posto in Firenze, piazza della Signoria, numero 8, hanno eletto il loro domicilio.

Io Geremia Chiarini, usciere addetto alla R. Corte d'appello di Firenze, ove ho domicilio, ho contestato e contesto ai signori:

1° Conte Ignazio, e

2° Sacerdote Tiberio del fu conte Lorenzo Soderini, e

3° Contessa Vincenza Marucchi vedova Soderini, come tutrice legittima dei propri figli minori Odoardo e Pietro del fu conte Pietro del mentovato Lorenzo Soderini, tutti domiciliati in Roma, non che al loro speciale delegato in Firenze, ingegnere Alessandro Mampieri:

Che nei primi del corrente mese decedette in Firenze il dottor Enrico Civinini che si costituì loro procuratore nella causa dai richiedenti promossa avanti questa R. Corte, con citazione 11 dicembre 1867, in appello dalla sentenza del tribunale civile di Firenze 30 novembre 1867;

Che la morte del detto procuratore avvenne prima che fosse in stato di esser trattata e giudicata la detta causa.

Ciò premesso — ho citato e cito i nominati Soderini e Marucchi vedova Soderini, tanto a forma della prima parte dell'art. 142 del Codice di procedura civile, quanto a forma della seconda parte, a comparire avanti la nominata Corte d'appello all'udienza del 17 giugno prossimo, per ivi discutere la causa predetta, e sentir pronunziare in coerenza del citato atto d'appello 11 dicembre 1867; dichiarando che copia distinta dell'atto il cui sunto è il presente, diretta ad ognuno dei citati, è stata notificata al nominato ingegner Mampieri in Firenze: altra è stata affissa, ed affissa lasciata alla porta esterna del locale ove ha residenza questa Regia Corte, ed altra infine è stata consegnata al procuratore del Re presso il tribunale civile di Firenze.

Firenze, li 23 aprile 1868.

1428 Geremia Chiarini, usc.

1416 **Avviso.**

Si fa noto al pubblico che nel giorno di sabato 23 del prossimo futuro mese di maggio, a ore dieci di mattina, nella sala d'udienza della pretura di Camajore, e dinnanzi al cancelliere della pretura stessa, sulle istanze del signor Giuseppe Chighizzola come curatore dell'eredità giacente del fu Carlo Ignazio Gasperini di detta città, si procederà alla vendita mediante pubblico incanto di un casamento parte a due e parte a tre piani posto nella detta città di Camajore luogo detto Sesto S. Vincenzo, per il prezzo di stima dibassato del 40 per cento e così per la somma di lire 2688 da rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul prezzo anzidetto, che dovrà poi pagarsi a chi e come di ragione a senso delle condizioni stabilite dal tribunale di Lucca con decreto del 23 gennaio 1868, e riportate nel bando già pubblicato.

Dalla cancelleria della pretura di Camajore, li 13 aprile 1868.

Il cancelliere: O. Banducci.

1352

Domanda di dichiarazione d'assenza

Sul ricorso sporto al tribunale civile d'Alba dalli Traschero Giovanni e Teresa fu Paolo, residente il primo a Castino e la seconda in Acqui, ammessi al beneficio de' poveri con decreto 7 agosto 1866, onde ottenere dichiarata l'assenza del loro zio Cigliuti Giuseppe fu Giovanni scomparso da più di cinquant'anni dal luogo di Castino (circondario d'Alba, mandamento di Cortemilia) lo stesso tribunale con decreto 26 dicembre 1866, registrato a debito e preceduto da conclusioni del Pubblico Ministero commise anzitutto al signor pretore di Cortemilia di assumere sommarie giurate informazioni, onde riconoscere ed accertare se sussista che il nominato Giuseppe Cigliuti siasi assentato dal comune di Castino, ove aveva suo domicilio e residenza; da quanto tempo siasi allontanato; se ivi non sia ricomparso; se non siansi più avute di sue notizie; e se per quanto si sappia non abbia prima di partire lasciata persona munita di sufficiente mandato per fare li suoi interessi.

Ciò si rende di pubblica notizia in obbedienza al disposto dal secondo capoverso dell'art. 23 del Cod. civile italiano.

Alba, 7 gennaio 1868.

Ajmasso sost. Gioelli, proc. capo.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.